

Proponente: 66.A

Proposta: 2024/5

del 05/01/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 6

del 05/01/2024

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RINNOVO PER L'ANNO 2024, DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE RUAD N. 1041 DEL 23.7.2014 APPLICATIVO DELL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. 15/2013 SUI CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CAMPIONI DI PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A CONTROLLO (ART. 14, COMMA 5-ART. 23, COMMI 7 E 8) IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DELLE OPERE REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ – SCEA ART. 23, COMMA 10 L.R. 15/2013.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Comune di Reggio Emilia ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale PG n.5167/70 del 5.4.2011, il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e la Classificazione Acustica entrati in vigore il 25.5.2011, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURER) n.77, ai sensi della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.e.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 178 del 7.10.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata assunta la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG), a norma dell'articolo 45 comma 2 della L.R. n. 24/2017, posta successivamente in deposito, ai fini delle osservazioni, dal 27.10.2021 al 28.1.2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 79 del 23.5.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Reggio Emilia approvato successivamente con deliberazione consiliare I.D. n. 91 del 08.05.2023 ed entrato in vigore il 21.06.2023 a seguito di pubblicazione sul BURERT n. 164;
- alla Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana è stato affidato il PD_2023_6602_ Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia.

Richiamato l'atto P.G. n. 166856 del 28.6.2023, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e dei Servizi Comunali attraverso il conferimento degli incarichi dirigenziali, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, ha attribuito all'arch. Elisa Iori l'incarico della responsabilità del Servizio Rigenerazione Urbana, dall'1.7.2023 fino al termine del mandato del Sindaco.

Dato atto che:

- la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 76 del 27 gennaio 2014 ha approvato l'atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art.12 della L.R. 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni delle pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14 comma 5; art. 23 commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23 comma 10), al fine di definire per tutti i comuni del territorio regionale disposizioni applicative uniformi in ordine alle modalità dei controlli suddetti;
- in conformità a quanto previsto dall'atto di coordinamento tecnico regionale con determina dirigenziale RUAD n. 1041 del 23.7.2014 è stato recepito l'atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15/2013 relativamente ai criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e alle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23 comma 10);
- successivamente, l'art. 23 della L.R. 15/2013 è stato modificato prima dall'art. 23 della L.R. 12 del 23.6.2017 e successivamente dall'art. 75 della L.R. 24 del 21.12.2017, modifiche che hanno sostituito il certificato di conformità edilizia e di agibilità con la SCEA (segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità);
- l'art. 23 comma 7 della L.R. 15/2013 così come modificato, prevede che siano sottoposte a controllo sistematico le opere realizzate in attuazione di:
 - interventi di nuova costruzione

-interventi di ristrutturazione urbanistica

-interventi di ristrutturazione edilizia

eliminando dal controllo sistematico gli interventi edilizi per i quali siano state attuate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'art. 14 bis della L.R. 23/2004;

- il medesimo articolo di legge al comma 8 abbassa dal 25% al 20% la percentuale minima di svolgimento a campione dei controlli qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate;

- per gli interventi non rientranti all'interno del controllo sistematico di cui al precedente capoverso, è prevista, al comma 9 del medesimo articolo, la modalità di controllo a campione delle SCEA presentate per una percentuale non inferiore al 20% (percentuale anch'essa diminuita rispetto al 25 % originalmente previsto dall'art. 23).

Dato atto inoltre che:

- l'articolo 23, comma 10, precisa che il controllo sulle richieste di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità è volto a verificare, previa ispezione dell'edificio:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3,

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22, o alla CILA, come integrata dalla comunicazione di fine lavori,

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario,

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, verificando la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate e segnalando all'Agenzia delle entrate eventuali incoerenze riscontrate.

Rilevato che:

- l'atto di coordinamento approvato dalla Giunta Regionale summenzionato, prevede che nell'ambito del campione delle pratiche da sottoporre a controllo siano inserite necessariamente le seguenti categorie di interventi:

a) gli interventi per i quali siano state presentate varianti in corso d'opera, che presentino i requisiti delle variazioni essenziali di cui all'articolo 14-bis della LR. 23 del 2004,

b) le istanze per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, a seguito della presentazione di titoli edilizi in sanatoria, ai sensi dell'art. 17 della LR. 23 del 2004,

c) le istanze per il rilascio tardivo del certificato di conformità edilizia e agibilità, cioè dopo la scadenza della validità del titolo edilizio,

d) le ulteriori categorie di interventi e di pratiche eventualmente individuate dal Comune;

- con la sopracitata determinazione dirigenziale RUAD n. 1041 del 23.7.2014 erano state individuate, ai sensi della norma sopramenzionata, quali categorie da inserire nel controllo a campione, le seguenti categorie di interventi:

- interventi nella città storica,
- interventi in aree e immobili con vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004;

- conseguentemente, nel controllo a campione da realizzarsi con le modalità stabilite nell'atto di coordinamento regionale e nel limite del 20% delle richieste pervenute, fanno necessariamente parte le sottoelencate categorie:

- gli interventi per i quali siano state presentate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti delle variazioni essenziali di cui all'art. 14 bis della L.R. 23/2004,
- le istanze per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità a seguito della presentazione dei titoli edilizi in sanatoria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004,
- le istanze per il rilascio tardivo del certificato di conformità edilizia e agibilità, cioè dopo la scadenza della validità del titolo edilizio,
- interventi in città storica,
- interventi in aree e immobili con vincolo paesaggistico, ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004.

Rilevato che si è sempre proceduto al controllo sistematico di tutte le opere realizzate in attuazione degli interventi previsti dall'art. 23 commi 7 e 9 summenzionati, come previsto dalla determina RUAD n. 1041 del 23.7.2014.

Richiamati i propri precedenti provvedimenti dirigenziali:

- RUAD n. 763 del 18.6.2020 con il quale si dava atto che le verifiche effettuate sulle Segnalazioni Certificate di conformità edilizia e agibilità (SCEA) degli interventi di cui al comma 7 dell'art. 23, venissero, a causa dell'emergenza COVID-19 in atto, sottoposte a controllo pari al 20% delle SCEA presentate, fino al 31.12.2020;
- RUAD n. 1836 del 28.12.2020 con il quale si è stabilito, in continuità con quanto precedentemente previsto, che, come consentito dal comma 8 dell'art. 23 e dall'art. 14 comma 5 della L.R. 15/2013, fino al perdurare dello stato di emergenza COVID 19, in via straordinaria, la quota minima di verifiche effettuate sulle Segnalazioni Certificate di conformità edilizia e agibilità (SCEA) degli interventi di cui al comma 7 dell'art. 23, sarebbe stato pari al 20% di quelle presentate;
- RUAD n. 22 del 12.1.2022 con il quale si è stabilito, in continuità con quanto precedentemente previsto, che per tutto l'anno 2022 la quota minima di verifiche effettuate sulle Segnalazioni Certificate di conformità edilizia e agibilità (SCEA) degli interventi di cui al comma 7 dell'art. 23, sarebbe stato pari al 20% di quelle presentate, anche per le carenze di organico del personale in servizio presso il Servizio Rigenerazione Urbana.
- RUAD n. 67 del 19/01/2023 con il quale si è stabilito, in continuità con il precedente provvedimento dirigenziale RUAD n. 22 del 12.1.2022, e come consentito dal comma 8 dell'art. 23 e dall'art.14 comma 5 della L.R. 15/2013, che anche per tutto l'anno 2023 la quota minima di verifiche effettuate sulle Segnalazioni Certificate di conformità edilizia e agibilità (SCEA) degli interventi di cui al comma 7 dell'art. 23, sarà pari al 20% di quelle

presentate utilizzando il software regionale generatore di numeri casuali riportato sul sito della Regione Emilia Romagna <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore>.

Dato atto che per la modalità di sorteggio delle SCEA da sottoporre a controllo tramite sopralluogo continua ad essere utilizzato il software regionale generatore di numeri casuali riportato sul sito della Regione Emilia Romagna
<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore> .

Rilevato infine che permane la problematica della carenza di personale in servizio presso il servizio Rigenerazione Urbana, a causa di trasferimenti presso altri enti e a causa di avvenuti pensionamenti, non ancora sostituiti in organico.

Ritenuto dunque:

- a fronte della constatazione che le risorse organizzative disponibili e ad oggi operanti all'interno del Servizio Rigenerazione Urbana non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate, è necessario continuare ad applicare la percentuale minima dei controlli delle SCEA presentate, nella misura del 20% complessiva per gli interventi di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 23 della L.R. 15/2013.

Precisato infine che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- la L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 14 e 23;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2014/94 del 27.1.2014 che ha approvato l'atto denominato "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 L.R.n. 15/2013, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)" al fine di definire per tutti i Comuni della Regione, un quadro di disposizioni applicative uniformi, in ordine a tutte le ipotesi di controlli a campione delle pratiche edilizie contemplati dalla stessa L.R. 15/2013 (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8), nonché in ordine alle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23 comma 10);
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

1) di continuare ad applicare, ai fini dei controlli sulle SCEA – Segnalazioni Certificate conformità Edilizia e Agibilità, l'atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. 15/2013 sui criteri di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23 commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23 comma 10) approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 27 gennaio 2014;

2) di stabilire, in continuità con i precedenti provvedimenti dirigenziali RUAD n. 67 del 19/01/2023 1041/2014 e come consentito dal comma 8 dell'art. 23 e dall'art. 14 comma 5 della L.R. 15/2013, che anche per tutto l'anno 2024 la quota minima di verifiche effettuate sulle Segnalazioni Certificate di conformità edilizia e agibilità (SCEA) degli interventi di cui al comma 7 dell'art. 23, sia pari al 20% di quelle presentate utilizzando il software regionale generatore di numeri casuali riportato sul sito della Regione Emilia Romagna: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> e con le cadenze temporali di cui al citato atto di coordinamento;

3) di dare atto altresì che oltre agli interventi di cui al comma 7 dell'art. 23 della L.R. 15/2013, saranno inseriti nel controllo a campione di cui sopra:

- gli interventi per i quali siano state presentate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti delle variazioni essenziali di cui all'art. 14 bis della LR. 23/2004;
- le istanze per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità a seguito della presentazione dei titoli edilizi in sanatoria ai sensi dell'art. 17 della LR. 23/2004;
- le istanze per il rilascio tardivo del certificato di conformità edilizia e agibilità, cioè dopo la scadenza della validità del titolo edilizio;
- interventi in città storica;
- interventi in aree e immobili con vincolo paesaggistico, ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004;

4) di dare atto che per quanto attiene la formazione del campione, dei sorteggi e delle modalità dei controlli anche mediante ispezione dell'edificio, si applica quanto stabilito dall'allegato A) all'atto di coordinamento suddetto;

5) di stabilire che per aumentare la probabilità di selezionare le pratiche aventi ad oggetto interventi edilizi rilevanti (come definiti dal comma 7 dell'art. 23 della L.R. 15/2013) questi verranno inseriti due volte nell'elenco delle pratiche da sorteggiare, utilizzando il predetto software regionale all'uopo destinato;

6) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul sito web all'interno del portale "Territorio", come previsto dal punto 2 dell'atto di coordinamento.

7) Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.